

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“AIRB- Associazione Italiana di Radiobiologia”

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Articolo 1

L'associazione Italiana di Radiobiologia (AIRB), di seguito indicata come “Associazione”, ha sede legale in Milano, Piazza della Repubblica 32, 20124.

L'Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto. Parimenti non comporta modifica statutaria il trasferimento della sede legale.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni etniche, di sesso, lingua, religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine di lucro.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata fino allo scioglimento deliberato dell'Assemblea.

Statuto dell'Associazione

Articolo 4

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza i Soci e costruisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea.

Finalità

Articolo 5

L'Associazione svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica e si propone di promuovere e sostenere lo sviluppo della Radiobiologia quale disciplina che studia gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in ambito sperimentale e nelle sue applicazioni a scopo diagnostico e terapeutico.

A tal fine l'Associazione potrà:

- Promuovere la ricerca scientifica e l'insegnamento della disciplina;
- Favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei soci secondo i programmi di EMC (Educazione Medica Continua), promuovendo opportune iniziative, autofinanziate e/o con contributi dell'Industria nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale di ECM e con opportuni sistemi di verifica dell'attività svolta;
- Elaborare linee guida in particolare sulle modalità di descrizione e di misura degli effetti delle radiazioni sui diversi organi ed apparati e di definizione delle dosi

isoeffetto per diverse modalità di irradiazione anche in collaborazione con altre Società scientifiche;

- Valorizzare gli aspetti professionali dell'attività di Radiobiologia e favorire il razionale incremento qualitativo e quantitativo dei laboratori di Radiobiologia;
- Promuovere scambi culturali tra Radiobiologia e specialisti di altre discipline specie di area radiologica e biologica nazionali ed estere;
- Promuovere una piena collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie ed altri Enti, Organismi od Istituzioni pubbliche o private ai fini del migliore sviluppo della radiobiologia;
- Correlarsi strettamente con le altre Società nonché Associazioni che si occupino di temi di interesse comune in materia di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Per il raggiungimento di fini specifici l'Associazione potrà deliberare l'adesione ad altre organizzazioni aventi scopo analogo o connesso al proprio carattere regionale e/o nazionale.

Congresso Nazionale

Articolo 6

L'Associazione organizza il Congresso Nazionale, ne cura il funzionale svolgimento e l'attuazione. Le modalità di attuazione del Congresso Nazionale sono disciplinate dal Regolamento interno della presente Associazione.

Patrimonio

Articolo 7

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito

- dalle quote associative e da eventuali contributi dei soci;
- da contributi dei privati;
- da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni o lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali svolte in via occasionale e accessoria, strumentali al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- dalle rendite del proprio patrimonio.

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno civile in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Soci e Membri

Articolo 8

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, medici e non, persone giuridiche, enti pubblici e privati, che condividano le finalità descritte al precedente articolo 5 ed intendano partecipare alla concreta attuazione dello scopo sociale.

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci e membri:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Membri aggregati;
- Soci emeriti;
- Membri sostenitori
- Soci onorari

I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, con i requisiti dei soci ordinari. Versano una quota associativa annua, determinata dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali.

I soci ordinari possono essere:

- i laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di diploma di specialista in una delle discipline del settore MED 36;
- i laureati in Medicina e Chirurgia o in Scienze, in Ingegneria o in Informatica che abbiano svolto o svolgano una documentata attività nell'ambito dello studio degli effetti biologici delle radiazioni in Università, Istituzioni di ricerca, pubbliche o private, in Aziende Ospedaliere, Ospedaliero-Universitarie, ASL o in altre strutture sanitarie comunque accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale o in un regime libero-professionale. La loro attività deve essere testimoniata da un curriculum e comprovata da due soci ordinari presentatori, al momento della presentazione della domanda di adesione.

Tra i soci ordinari si distinguono

- junior, se di età inferiore ai 35 (trentacinque) anni;
- senior, se di età superiore ai 70 (settanta) anni.

Tutti i soci ordinari versano una quota associativa annua determinata dal Consiglio Direttivo, in relazione alle rispettive fasce di età di appartenenza; hanno diritto di voto in Assemblea e possono ricoprire cariche sociali.

I membri aggregati sono coloro che pur non possedendo i requisiti dei soci ordinari svolgono una documentata attività nello studio degli effetti biologici delle radiazioni; versano la quota associativa annua; non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche sociali.

L'ammissione a socio ordinario ed a membro aggregato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta presentata dall'aspirante al Presidente effettivo.

Il rigetto della domanda di adesione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificando i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

I soci emeriti sono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, tra i soci ordinari che si siano particolarmente distinti per la loro attività all'interno dell'Associazione. Essi hanno tutti i diritti dei soci ordinari e sono esentati dal pagamento della quota annuale.

I membri sostenitori sono coloro che aderiscono all'Associazione impegnandosi a favorire le iniziative con un contributo annuale volontario la cui entità minima viene definita dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche sociali.

I soci onorari sono quelle persone, fisiche o giuridiche eminenti, insigni per pubblico riconoscimento o per servizi resi all'Associazione, cui il Consiglio Direttivo crede conveniente tributare tale omaggio. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche sociali.

I soci ed i membri hanno diritto di:

- partecipare a tutte le riunioni assembleari indette dall'Associazione;
- ricevere comunicazioni, circolari ed eventuali pubblicazioni sulla vita dell'associazione

I soci ed i membri sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente Statuto e le delibere degli Organi;
- versare annualmente le quote associative nelle misure e modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- cooperare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare la propria opera secondo gli scopi della stessa

Le cariche ricoperte negli organi sociali non danno diritto ad emolumenti, fatta eccezione per il Revisore dei Conti.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 9

La qualità di socio o membro si perde per morte, recesso, decadenza, esclusione, scioglimento ed estinzione dell'Ente.

Il socio o membro può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pagamento del contributo associativo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente effettivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza.

Il socio o membro in mora nel pagamento di tre contributi associativi annuali è considerato decaduto ad ogni effetto.

Perdono la qualità di socio o membro per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di legge, di norme statutarie, di eventuali regolamenti interni e di delibere degli Organi dell'Associazione.

La perdita di qualità di socio o membro è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea, salva la facoltà per il socio o membro di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 24 c.c. secondo comma.

I soci o membri che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

Articolo 10

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente effettivo e il Presidente eletto;
- il Segretario;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore dei Conti.

Assemblea

Articolo 11

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è costituita dai soci.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, ad esclusione dei soci onorari, dei membri sostenitori e dei membri aggregati.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- Elaborare, in confronto concreto con la realtà scientifica, formativa e socio-sanitaria, le linee programmatiche generali dell'Associazione;
- Discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

- Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- Nominare il Collegio dei Proviviri;
- Nominare il Revisore dei conti;
- Decidere sui ricorsi di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
- Deliberare sulle altre questioni afferenti la gestione dell'Associazione sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio nonché sulla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita

-in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci;

-in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita:

-in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci;

-in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza dei voti, salvo per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, occorrono la presenza e la maggioranza prevista per la seconda convocazione dell'assemblea straordinaria.

Nelle votazioni sono ammesse deleghe rilasciate esclusivamente ad altri soci ordinari od emeriti. Nessun socio può però essere portatore di più di una delega. La validità della delega viene insindacabilmente verificata dal Presidente o da persone da lui delegate.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 12

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente effettivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in caso occorra non oltre la data del congresso nazionale E' altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, indirizzata al Presidente effettivo, da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso se

il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata in Milano, anche al di fuori della sede sociale, o in altra città italiana.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a tutti i soci, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante invito a mezzo lettera raccomandata, contenente gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo di adunanza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni.

La comunicazione può essere mandata anche a mezzo telefax o per posta elettronica.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente effettivo, o in caso di sua assenza dal Presidente eletto o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso congiuntamente con il Presidente.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.

Consiglio Direttivo

Articolo 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, tra i quali il Presidente effettivo e il Presidente eletto, tutti nominati dall'Assemblea tra i soci ordinari ed emeriti e non rieleggibili consecutivamente alla stessa carica.

Il Consiglio Direttivo durerà in carica due anni. Nei Congressi nazionali sono rinnovati, alternativamente alla scadenza dei rispettivi mandati, rispettivamente due o tre Consiglieri.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

I membri del Consiglio Direttivo possono rinunciare alla carica loro conferita, comunicando per iscritto le proprie dimissioni al Presidente effettivo.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un proprio membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile nella quale dovrà essere portato all'ordine del giorno l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; il consigliere cooptato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale sostituzione.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente effettivo lo ritenga opportuno e necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea e per stabilire l'ammontare della quota associativa annua.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente effettivo, in sua assenza dal Presidente eletto e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso congiuntamente con il Presidente.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo:

-predisporre progetti idonei al raggiungimento delle finalità statutarie secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

-redigere il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

-determinare la quota associativa annua dovuta dai soci nonché stabilire l'entità minima per i soci Sostenitori;

-assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

-valutare le domande di ammissione dei soci ordinari ed aggregati ad esso sottoposte dal Presidente;

-approvare eventuali regolamenti predisposti dal Presidente per il funzionamento dell'Associazione;

-ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

-nominare il Segretario;

-deliberare in ordine alla perdita della qualità di socio ai sensi dell'articolo 9.

Presidente effettivo

Articolo 17

Il presidente effettivo è nominato dall'Assemblea tra i soci ordinari ed emeriti, salvo la prima nomina che avviene nell'atto costitutivo. Dura in carica due anni.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, per qualsiasi ordine e grado di giurisdizione.

Spetta altresì al Presidente

-convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, ponendo le materie da trattare e curando l'esecuzione dei deliberati;

-riunire e presiedere il Consiglio Direttivo, ponendo le materie da trattare e curando l'esecuzione dei deliberati;

-sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

-curare l'osservanza del presente statuto, promuovendone le opportune modifiche qualora si rendessero necessarie;

-proporre la nomina dei soci emeriti;

-provvedere ai rapporti con le Autorità tutorie;

-predisporre eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

-adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario che sarà successivamente sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo convocato all'uopo dal Presidente nel più breve tempo possibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Presidente eletto ne assume transitoriamente i compiti; il Consiglio stesso provvede tempestivamente ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea.

Presidente eletto

Articolo 18

Il Presidente eletto è nominato dall'Assemblea tra i soci ordinari ed emeriti; svolge le funzioni di Vice Presidente e dura in carica due anni.

La prima volta è nominato contestualmente al Presidente effettivo nell'atto costitutivo; successivamente subentra al Presidente effettivo allo scadere del mandato di quest'ultimo, assumendone le funzioni.

Una volta assunte le funzioni di Presidente effettivo, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo Presidente eletto.

Segretario

Articolo 19

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari ed emeriti, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Inoltre egli coadiuva il Presidente nelle attività necessarie all'amministrazione dell'Associazione ed esegue le decisioni del Consiglio Direttivo per la parte amministrativa.

Revisore dei Conti

Articolo 20

L'Assemblea dei soci qualora lo ritenga necessario, nomina un Revisore dei Conti ed un supplente.

Il Revisore deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Revisore svolge funzioni di controllo sull'attività amministrativa e contabile dell'Associazione, esamina il bilancio consuntivo e formula, in un'apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni in ordine allo stesso.

Il Revisore interviene di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci qualora vengano assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo; può altresì, essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea ove siano in trattazione materie afferenti alla sua competenza, per dare i chiarimenti del caso.

Commissioni e/o Gruppi di studio

Articolo 21

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, possono essere istituite Commissioni o Gruppi di Studio con finalità specifiche, temporanee o permanenti, che sono disciplinate dal regolamento.

Regolamento

Articolo 22

Le modalità applicative ed esecutive del presente Statuto sono ulteriormente definite nel Regolamento interno della presente Associazione

Esercizio sociale

Articolo 23

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dell'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 25

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in vigore.

Il Presidente Monica Mangoni

Il Segretario Pierluigi Bonomo